



M. Bogani – “Le età della vita”
(affresco su facciata della RSA
Visconti Venosta)

STATUTO

Atto del Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2025
a Rogito Notaio Luigi Iovino n. 481/410 di Repertorio – Registrato a Sondrio il 29.12.2025 al n. 12422 serie 1T;
integrato con atto Notaio Luigi Iovino Repertorio 735 in data 25.2.2026 – Registrato a Sondrio il 26.02.2026 al n. 1897 serie 1T.

ART. 1

ORIGINI – DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, ai sensi dell'Art. 14 e seguenti del Codice Civile, la "Fondazione Visconti Venosta - ETS".

La Fondazione prosegue, senza soluzione di continuità, l'opera svolta nelle varie forme dal Pensionato Anziani "Visconti Venosta" di Grosio che fu eretto in Ente Morale con R.D. del 7 ottobre 1891 con la denominazione "Ospizio Visconti Venosta per vecchi e cronici"

L'Ente ha sede legale in Grosio, provincia di Sondrio, in Via Alfieri n. 20, e persegue le proprie finalità nell'ambito della Regione Lombardia.

L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

ART. 2

SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione è un Ente del Terzo Settore e persegue, senza scopo di lucro, scopi e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale definite dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n.117 del 2017:

- lettera a), interventi e servizi sociali;
- lettera b), interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c), prestazioni socio sanitarie;
- lettera d), educazione, istruzione e formazione professionale;
- lettere g) formazione universitaria e post-universitaria;
- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera q) alloggio sociale ed ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,
- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, la Fondazione ha per scopo principale l'assistenza sociale, socio sanitaria, sanitaria, riabilitativa ed educativa, in regime residenziale, semi-residenziale e diurno, con particolare riferimento alla tutela degli anziani che si trovino in condizioni di disagio.

In relazione a tali attività la Fondazione potrà:

- a) istituire e gestire servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari necessari al fine di rispondere ai bisogni delle persone in stato di necessità e/o fragilità o anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti, allestendo Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette e Case di riposo;
- b) organizzare ed erogare servizi, sia di carattere sanitario che sociale, nonché prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, fornendo, oltre alle normali prestazioni alberghiere, servizi di carattere culturale, ricreativo e riabilitativo;
- c) promuovere o partecipare ad attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori di attività in cui opera la Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;
- d) partecipare, anche in fase di costituzione qualora lo ritenga opportuno, ad associazioni, enti del Terzo Settore, altri enti ed istituzioni, pubbliche e private, aventi, direttamente o indirettamente, analoghi scopi;

- e) cooperare con altri Enti del Terzo Settore, Imprese Sociali, Enti pubblici e privati, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 117 del 2017;
- f) ampliare la cultura, addestrare, formare e aggiornare coloro che, a titolo professionale o di volontariato, prestano attività a favore della Fondazione;
- g) promuovere e sostenere le attività di volontariato che operano nel medesimo settore di attività e/o in favore della Fondazione;
- h) intraprendere ogni iniziativa atta al raggiungimento dei propri scopi quali, ad esempio: - stipulare ogni opportuno atto e contratto; - assumere mutui a breve o a lungo termine; - acquisire la proprietà o il diritto di superficie di immobili; - stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche per l'affidamento in gestione di parte dell'attività, ivi comprese quelle trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati che siano opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione; - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciale.

La Fondazione potrà inoltre, sulla base dei suoi scopi e per lo svolgimento delle attività di interesse generale sopradescritte cooperare con Enti pubblici attraverso le forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzione ai sensi del titolo VII del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e dei decreti collegati.

ART. 3

FINALITA' DELLA FONDAZIONE - UNITA' DI OFFERTA E SERVIZI

La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi di cui al precedente articolo 2 mediante l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi in grado di realizzare le finalità statutarie, compatibili con le necessità della popolazione, in particolare anziana e/o fragile e/o svantaggiata, e con le disponibilità economiche e finanziarie della medesima Fondazione.

La Fondazione persegue le proprie finalità a favore di coloro che hanno bisogno senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, censo, sesso, condizione sociale e politica.

La Fondazione opera principalmente nei settori dell'assistenza sociale, socio sanitaria e riabilitativa e indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani e/o utenti residenti in primis nel Comune di Grosio e successivamente nei comuni appartenenti all'ATS della Montagna o delle altre ATS della Regione Lombardia. In questo ambito la fondazione provvede, dietro pagamento della retta stabilita, all'assistenza, alla tutela ed al recupero di persone anziane versanti in condizioni di non autosufficienza parziale o totale, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica o sensoriale).

Sono compresi negli scopi e nell'attività della fondazione:

- l'allestimento di Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture Protette e Case di Riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio, residenziale o domiciliare, utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane e/o fragili autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività;

- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;
- la partecipazione alla realizzazione del sistema socio-sanitario di ambito territoriale, zonale anche mediante convenzioni con l'A.T.S. Territoriale, con gli altri Enti Pubblici e con gli altri Enti del Terzo Settore che operano sul territorio, per la realizzazione di una rete di servizi finalizzata all'erogazione di prestazioni a rilievo sanitario e socio-assistenziale.

Nel rispetto della libertà e della dignità della persona, le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi predisposti e approvati da parte del Consiglio di Amministrazione. La Fondazione provvede, inoltre, alla redazione e approvazione della Carta dei Servizi al fine di stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza riservate agli ospiti.

I servizi sono organizzati con criteri di economicità di gestione e di responsabilizzazione individuale nonché di efficienza, di efficacia e di trasparenza.

ART. 4 **DESTINATARI**

La Fondazione riconosce, per l'accoglienza nella Casa di Riposo, un diritto di priorità ai cittadini residenti nel Comune di Grosio pur erogando i propri servizi anche a tutti gli altri anziani o persone adulte non residenti, compatibilmente con le disponibilità e le esigenze degli ospiti.

ART. 5 **PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dagli inventari annuali, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- ogni altro contributo ed elargizione a destinazione vincolata;
- i fondi raccolti secondo i criteri ed i limiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017, quando la delibera del Cda che istituisce la specifica attività di raccolta prevede la destinazione del ricavato all'incremento del patrimonio

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad essa connesse direttamente.

ART. 6

MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Rendite patrimoniali;
- Contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- Proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- Rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- Fondi raccolti secondo le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017,

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente a scopi istituzionali, con esclusione, quindi, di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione agli amministratori o ad altri soggetti.

È esclusa, inoltre, ogni distribuzione di capitale, riserve o fondi durante la vita dell'Ente, a meno che la stessa non sia imposta per legge.

La Fondazione potrà inoltre ricorrere anche a tutte le altre forme di finanziamento previste per gli Enti del Terzo settore dal decreto legislativo n. 117 del 2017, comprese quelle di cui al titolo IX del predetto decreto legislativo, e dalle altre normative di riferimento.

ART. 7

ORGANI AMMINISTRATIVI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore
- d) il Direttore Sanitario
- e) l'Organo di Controllo
- f) il Revisore dei Conti

ART. 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e la seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione.

Il Vice Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno.

Il Presidente non può essere revocato.

ART. 9

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,

- c) curare, coadiuvato dal Direttore, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
- f) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercitare altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile e comunque entro i successivi 30 giorni;

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Se il Presidente ed il Vice Presidente fossero contemporaneamente assenti ad esercitare la carica, le funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

ART. 10

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 membri, compreso il Presidente e risulta così costituito:

- Membro di diritto: il Consigliere, in carica prima della trasformazione, nominato quale successore del fondatore Marchese Emilio Visconti Venosta. A perenne ricordo dello stesso ogni nomina successiva avverrà per designazione scritta di nominato in nominato. Nel caso in cui, chi fosse nominato rinunci all'incarico, lo stesso designerà chi gli deve succedere nel medesimo; tale rinuncia e designazione dovranno risultare da apposito atto scritto; in caso di mancanza, per qualsiasi motivo della nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà a designare un nuovo membro;
- Membro di diritto: il preposto Parroco pro-tempore della Parrocchia di Grosio;
- Un Membro nominato dal Consiglio per gli affari economici della Parrocchia di San Giuseppe in Grosio;
- Due Membri nominati dal Comune di Grosio.

I Consiglieri di amministrazione nominati dal Comune di Grosio e dal Consiglio per gli affari economici della Parrocchia di San Giuseppe in Grosio devono essere scelti fra persone in possesso di comprovata professionalità in almeno uno dei seguenti campi: sanitario, socio-assistenziale, sociale, amministrativo-gestionale, direzionale, giuridico, oppure fra persone di comprovata esperienza e capacità professionale nell'ambito delle attività e servizi analoghi a quelli erogati dalla Fondazione oppure nel volontariato.

La nomina degli amministratori da parte del Sindaco del Comune di Grosio si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo pubblico nei confronti dei singoli amministratori, del Consiglio di Amministrazione e nei confronti della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni decorrenti dalla data della deliberazione di insediamento dell'organo collegiale.

Fondazione Visconti Venosta ETS Grosio

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente. L'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro 15 giorni dal completamento delle nomine dei nuovi amministratori; la data della deliberazione di insediamento del Consiglio di Amministrazione costituisce termine iniziale della durata dello stesso per il periodo fissato dallo Statuto. In sede di prima applicazione, la nomina dei membri suindicati, da parte degli aventi diritto, deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta del Presidente uscente.

I Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dal D.Lgs. 117/2017 e dalle altre norme di legge applicabili.

La carica di consigliere, come pure quelle di Presidente e di Vice Presidente, sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Al Presidente, al Vice presidente, ai Consiglieri spetta una indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6) lettera c. del D.Lgs 460/97, fatta salva la facoltà individuale di rinuncia con il solo diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

ART. 11

DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei membri di diritto, restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente e sono rieleggibili, senza interruzione, una sola volta; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, nei termini previsti, siano stati nominati solo alcuni dei nuovi Consiglieri, l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione ha ugualmente luogo se risulta nominata la metà più uno di essi. In tal caso, e sino all'integrazione dell'organo con i due Consiglieri mancanti, le funzioni di Presidente sono svolte temporaneamente dal Consigliere Anziano così come inteso all'art. 9.

ART. 12

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

La decadenza degli amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dal D.Lgs. 117/2017, dalle altre norme richiamate dal predetto decreto legislativo e comunque dalle altre norme di legge applicabili.

Fermo quanto sopra, i membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione delle motivazioni agli interessati.

Il provvedimento di decadenza è definitivo.

In caso di decadenza o cessazione di uno dei Consiglieri il Presidente, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

ART. 13

INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Sono incompatibili come membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i soggetti che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità previste dal D.Lgs. 117/2017 e dalle altre norme di legge applicabili.

Sono altresì incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del Comune di Grosio nonché i dipendenti della Fondazione.

Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica.

ART. 14

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno per l'approvazione, nei termini previsti dalla vigente normativa, del Bilancio Preventivo e del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale; in tutti gli altri casi quando il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri ovvero su richiesta dell'Organo di Controllo o del Revisore si raduna in seduta straordinaria; il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie, almeno tre giorni prima delle sedute straordinarie e 24 ore prima delle adunanze convocate d'urgenza.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ART. 15

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale, a voto segreto quando riguardano persone.

Per le proposte di modifiche dello Statuto e di scioglimento dell'Ente, per le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni del patrimonio e per la nomina del membro di diritto in rappresentanza della Famiglia Visconti Venosta, nell'ipotesi indicata in calce all'art. 10, comma 1 punto 1, è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti e la proposta si intende approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Alla deliberazione non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Il Direttore, con funzioni di segretario verbalizzante, provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ART. 16

INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO E CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico amministrativo e di gestione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore Generale la gestione ordinaria e le sue attribuzioni in materia di gestione, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge.

ART. 17

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spetta ad esso:

- a) la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo, compreso il suo eventuale adeguamento in corso di esercizio, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale sulla base di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017;
- b) la delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei suoi componenti, sulle modifiche dello Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- c) la predisposizione dei programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e la verifica dell'attuazione;
- d) le scelte e le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- e) la delibera in merito all'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché agli acquisti e alle vendite di beni mobili ed immobili, all'accettazione di liberalità, all'assunzione d'obbligazioni, alle operazioni ipotecarie quali cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche, all'assunzione di mutui;
- f) la nomina del Presidente e del Vicepresidente tra i propri membri, la nomina del Direttore Sanitario e la nomina, su proposta del Presidente, del Direttore della Fondazione, stabilendone compiti ed attribuzioni;
- g) la delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri soggetti pubblici e privati, compresi altri Enti del Terzo Settore, e l'approvazione delle convenzioni con i soggetti operanti nel settore sanitario, socio sanitario, sociale ed assistenziale per la programmazione e/o la progettazione e/o lo svolgimento in forma integrata, coordinata ed associata di funzioni e/o servizi;
- h) l'approvazione della dotazione organica della Fondazione e delle relative variazioni, su proposta del direttore
- i) l'attribuzione al Presidente di poteri e compiti in aggiunta a quelli a lui spettanti per Statuto;
- j) l'istituzione o soppressione dei servizi, l'approvazione e la stipula di convenzioni ad essi relative, la disciplina delle rette e delle tariffe per la fruizione dei predetti servizi;
- k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione o che ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria

amministrazione o gestione di funzioni e servizi di competenza del Direttore della Fondazione e/o di altri responsabili di servizio designati;

- l) l'autorizzazione al Presidente a rappresentare la Fondazione in giudizio
- m) l'approvazione del Codice Etico e Comportamentale e del Modello Organizzativo e Gestionale della Fondazione, dei regolamenti interni, delle istruzioni e delle procedure che regolano le principali attività e servizi della Fondazione;
- n) la nomina di eventuali consulenti esterni.
- o) la delibera in merito alla decadenza dei Consiglieri
- p) la nomina del Revisore contabile e dei componenti dell'Organo di Controllo
- q) la deliberazione in merito allo scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio
- r) la deliberazione in merito al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori per l'espletamento del loro mandato;
- s) la designazione dei rappresentanti della Fondazione presso altre fondazioni, Enti del Terzo Settore, altri Enti o istituzioni
- t) i Regolamenti interni che fissano le disposizioni che disciplinano, in armonia con il presente Statuto, i servizi e le prestazioni erogati dalla Fondazione ed i rapporti con gli utenti.

ART. 18 **DIRETTORE**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e rimane in carica per una durata non superiore a quella del Consiglio stesso, con possibilità di riconferma.

Nella delibera di nomina sono individuati anche i poteri, le mansioni e le responsabilità attribuiti o delegati al Direttore, che potranno essere individuati anche richiamando il contenuto di documenti e regolamenti interni già adottati dalla Fondazione.

Il trattamento economico sarà concordato tra le parti contraenti, tenuto conto della professionalità della figura individuata. L'incarico di Direttore è compatibile con altri incarichi.

Oltre a quanto previsto nella delibera di nomina e ferme le responsabilità in capo al Direttore Sanitario, il Direttore è il responsabile della gestione delle attività e dei servizi della Fondazione ed è il superiore gerarchico del personale ed al medesimo compete la predisposizione del regolamento inerente l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale amministrativo, sanitario e socio sanitario della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore competono inoltre tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti agli altri organi dell'Ente, o che allo stesso sono stati delegati da questi ultimi, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore che sostituisca il Direttore qualora ciò si renda opportuno in ragione dell'incarico affidato al Direttore medesimo e nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione non rispondono personalmente dei compiti e delle mansioni attribuite al Direttore.

ART. 19 **DIRETTORE SANITARIO**

Il Direttore Sanitario è un medico, dipendente della Fondazione o libero professionista, nominato dal Consiglio di Amministrazione al quale è attribuita la responsabilità dell'organizzazione

e della gestione dei servizi socio-sanitari erogati dalla Fondazione sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono attribuiti al Direttore Sanitario i seguenti compiti e responsabilità:

- a) l'approvazione dei protocolli, regolamenti e procedure interne, relativi alla gestione delle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria svolte dalla Fondazione;
- b) il coordinamento delle attività sanitarie svolte dalla Fondazione;
- c) l'adozione dei provvedimenti di ammissione o dimissione degli ospiti e/o degli utenti;
- d) la gestione della documentazione socio-sanitaria relativa agli ospiti ed agli utenti della Fondazione;
- e) l'adozione di ogni altro provvedimento allo stesso demandato dalla normativa vigente.
- f) Ogni altro potere delegato dal CDA

I Consiglieri di Amministrazione ed il Direttore non rispondono personalmente dei compiti, delle mansioni e degli atti di pertinenza esclusiva del Direttore Sanitario.

ART. 20

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne decide la composizione in forma collegiale o monocratica.

Il componente monocratico o, in caso di Organo composto collegiale, almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile che siano altresì in possesso di adeguata esperienza specifica.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e dell'art. 2399 del Codice civile.

L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Consigliere e con qualsiasi ruolo di responsabilità o operativo all'interno della Fondazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le stesse disposizioni in tema di requisiti morali, incompatibilità e decadenza previste per il Consiglieri di amministrazione.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7,8 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida richiamate dall'art. 14 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'incarico all'Organo di Controllo è conferito per una durata non superiore a quella del Consiglio di amministrazione ed è rinnovabile. In caso di dimissioni o decadenza, il componente cessato viene sostituito; l'incarico del sostituto ha durata pari a quello del revisore sostituito.

Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso, fissato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle tariffe professionali vigenti, oltre ad eventuali rimborsi spese.

ART. 21

REVISORE

Al fine di verificare la regolarità contabile della gestione della Fondazione viene nominato, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, un Revisore Contabile iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Contabili il quale svolge le attività previste dall'art. 31 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Il Revisore deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

L'Organo di revisione garantisce la regolarità degli adempimenti contabili dell'ente e redige apposita relazione inerente al bilancio di previsione e al bilancio d'esercizio. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione della Fondazione ne riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo.

Al Revisore Legale dei Conti si applicano le stesse disposizioni in tema di requisiti morali, incompatibilità e decadenza previste per i Consiglieri di amministrazione.

Al revisore spetta un compenso, fissato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle tariffe professionali vigenti, oltre ad eventuali rimborsi spese.

Art. 22

BILANCIO DI PREVISIONE

Al fine di meglio programmare l'attività della Fondazione, definire gli obiettivi assegnati al Direttore Generale e per poter determinare con congruità le tariffe dei servizi erogati, il Consiglio di amministrazione redige un bilancio di previsione, di norma entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente. Periodicamente sono effettuati controlli per verificare gli scostamenti fra il bilancio di previsione e l'andamento della gestione finalizzati all'eventuale adeguamento dello strumento di programmazione alle reali esigenze di gestione.

Art. 23

ESERCIZIO FINANZIARIO, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO DI ESERCIZIO.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione tiene tutte le scritture contabili previste dalla normativa civilistica e fiscale vigente in relazione alle attività svolte.

Alla fine di ogni esercizio, secondo i termini di legge, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio d'esercizio, sulla base delle disposizioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e dalle relative norme di attuazione ed è formato:

- dallo stato patrimoniale;
- dal rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'Ente ;
- dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Si applica quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24

BILANCIO SOCIALE

Entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di esercizio, la Fondazione approva anche il bilancio sociale, che deve essere redatto e pubblicato in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 25

VOLONTARIATO

La Fondazione riconosce e l'importanza ed il valore del Volontariato e si può avvalere dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali sia:

- ricorrendo direttamente all'attività prestata da volontari secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017
- stipulando accordi e/o convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato previste Capo I del Titolo V del decreto legislativo n. 117 del 2017.

I volontari prestano la loro attività in favore delle persone beneficiarie dei servizi offerti dalla Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari è regolata dalle disposizioni del Titolo III del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Art. 26

NORME SULL'ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Nel caso in cui lo scopo istituzionale sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, il Consiglio di Amministrazione deve adeguare lo scopo istituzionale al fine di favorire ulteriori categorie di soggetti svantaggiati.

Qualora non sia possibile procedere al suddetto adeguamento, la Fondazione si estingue.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo Sociale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del medesimo D.Lgs 117/2017 e dalle altre norme di Legge.

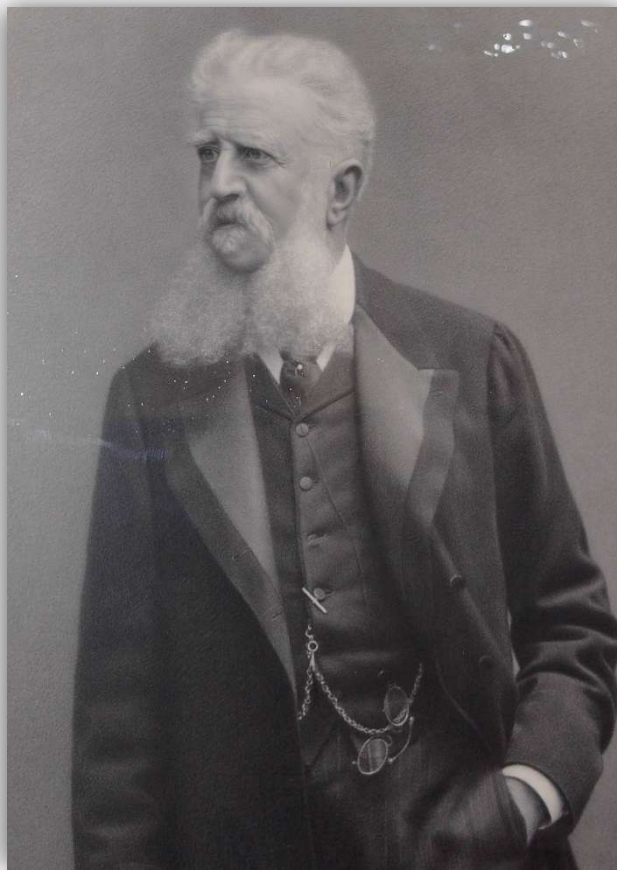
Art. 27

NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le disposizioni del libro del decreto legislativo n. 117 del 2017 in tema di Enti del Terzo Settore e, in via sussidiaria, le norme del Codice civile in tema di Fondazioni.

Emilio Visconti Venosta e la moglie Luisa Alfieri di Sostegno fondarono nel 1891 l'“Ospizio per poveri, vecchi e cronici Visconti Venosta” in memoria della figlioletta Paola prematuramente scomparsa.

Dei Benefattori rimangono, oltre all'eterna gratitudine dei grosini, due opere a carboncino del Lacedelli che sono conservate nella Sala della Presidenza della Fondazione Visconti Venosta.



RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DEI CARBONCINI ESPOSTI NELLA SALA DELLA PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE

